

# DEALING CODE

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2018

Premessa .....	3
Art. 1 – Normativa di riferimento.....	3
Articolo 2 – Soggetti Rilevanti .....	4
Articolo 3 – Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti .....	4
Articolo 4 – Soggetto Responsabile .....	4
Articolo 5 – Operazioni Rilevanti .....	5
Articolo 6 – Modalità e Tempi della Comunicazione alla SGR .....	6
Articolo 7 – Comunicazione alla CONSOB e al pubblico.....	7
Articolo 8 – Modalità e Tempi della Comunicazione alla Consob e al pubblico.....	7
Articolo 9 – <i>Blocking periods</i> .....	7
Articolo 10 – Sanzioni.....	8
Articolo 11 – Disposizioni Finali .....	8

## Premessa

L'art. 19 del Regolamento delegato (UE) n. 596/2014, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e l'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" ("**Testo Unico della Finanza**"), disciplinano gli obblighi di comunicazione alla Consob ed al pubblico di operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi. L'ambito di applicazione, le modalità e i tempi di comunicazione sono disciplinati dagli artt. 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies* del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni ("**Regolamento Emittenti**").

Il presente *Dealing Code* ("Codice") di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "**SGR**") è diretto a disciplinare gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni effettuate su fondi istituiti e gestiti dalla SGR quotati sui mercati regolamentati italiani ("**FIA**") dalle persone individuate nell'ambito del presente "Codice" e le relative comunicazioni nei confronti della Consob e del pubblico.

Le presenti regole hanno carattere di disposizioni inderogabili fissate dal Consiglio di Amministrazione e sono vincolanti per i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti). L'osservanza del Codice non esonera comunque dall'obbligo di rispettare qualsiasi ulteriore normativa di legge o regolamentare vigente in materia quali, a titolo esemplificativo: (i) le disposizioni di cui agli articoli 180 e seguenti del Testo Unico della Finanza, in materia di abuso di mercato (cd. *market abuse*); (ii) le disposizioni in materia di operazioni personali di cui all'art. 63 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (il "**Regolamento Delegato**").

Le presenti regole hanno la finalità di:

- assicurare il rispetto degli obblighi informativi da parte dei soggetti ad essi tenuti (ivi inclusi i dirigenti individuati quali soggetti che abbiano regolare accesso a informazioni riservate e privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dei FIA);
- identificare i soggetti rilevanti della SGR obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7, del Testo Unico della Finanza;
- rendere noti i termini e le modalità delle comunicazioni alla Consob ed al pubblico come previsti dal Regolamento;
- stabilire i termini dell'invio delle informazioni alla SGR, nel caso che i soggetti rilevanti concordino con la stessa l'effettuazione per loro conto delle suddette comunicazioni.

## Art. 1 – Normativa di riferimento

La normativa di riferimento relativamente alla disciplina dell'*internal dealing* è la seguente:

- art. 114 del **Testo Unico della Finanza** e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522**, del 17 dicembre 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- **Regolamento delegato (UE) n. 596/2014**, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato;
- **Regolamento Consob n. 11971/99**; in particolare:
  - parte III, titolo VII, capo II (artt. da 152-*sexies* a 152-*octies*) - "*Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi*";
  - allegato 6;
- comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

## Articolo 2 – Soggetti Rilevanti

All'interno della SGR sono considerati “**Soggetti Rilevanti**”, ai fini del presente Codice e, in quanto tali, assoggettati agli obblighi di comunicazione e alle responsabilità ivi previsti:

- a) i componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo;
- b) i dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della SGR e dei Fondi gestiti;
- c) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della SGR, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la SGR.

In relazione ai Soggetti Rilevanti di cui alla precedente lettera b), la normativa prevede che gli emittenti identifichino tra i propri dirigenti i soggetti obbligati ad effettuare le previste comunicazioni. Al riguardo, tenuto conto – tra l'altro – dell'attuale organigramma aziendale e della ripartizione di Funzioni dallo stesso derivante nonché dell'attuale sistema di deleghe interne, si ritiene che attualmente i dirigenti della Società aventi le caratteristiche sopra individuate e, quindi, tenuti agli obblighi di comunicazione, sono:

- il Direttore Esecutivo;
- il Direttore Sviluppo;
- il Direttore Pianificazione Strategica, *Fund Raising* e *Investor Relation*;
- il Risk Manager;
- il Responsabile *Internal Audit*;
- il *Chief Financial Officer*;
- i *Fund Manager* del Fondo Socrate, ove assumano il grado di dirigente.

Il Direttore Esecutivo, anche su segnalazione degli organi e delle funzioni interne della SGR, con frequenza almeno annuale, verifica il suddetto elenco dei dirigenti soggetti al presente Codice e propone, ove del caso, eventuali aggiornamenti dell'elenco. L'elenco dei dirigenti è riportato nell'“Elenco dei Soggetti Rilevanti” di cui al successivo art. 4, comma 2.

## Articolo 3 – Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Ai fini del presente Codice sono considerate “**Persone Strettamente Legate**” ai Soggetti Rilevanti e, in quanto tali, assoggettate agli obblighi ivi riportati:

- (i) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (ii) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- (iv) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

I Soggetti Rilevanti rendono nota, alle persone strettamente ad essi legate, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del TUF.

## Articolo 4 – Soggetto Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 152-octies, comma 5, del Regolamento Emittenti, la SGR nomina il Direttore Esecutivo *pro tempore* quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione alla Consob ed al pubblico delle Operazioni Rilevanti, come definite dall'art. 5 del presente Codice (“**Soggetto Responsabile**”).

2. Anche su segnalazione degli organi e delle funzioni interne della SGR, il Soggetto Responsabile, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Regolamento delegato (UE) n. 596/2014, predispone ed aggiorna, con frequenza annuale, l'elenco delle persone che sono da considerarsi "Soggetti Rilevanti" ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2. Ogni aggiornamento dell'elenco è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR.
3. Il Soggetto Responsabile:
  - cura la ricezione, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti nonché, previo accordo con tali soggetti, la comunicazione alla Consob delle stesse; con specifico riferimento alla diffusione al pubblico delle predette comunicazioni, il Soggetto Responsabile opera per il tramite del Responsabile *pro tempore* della funzione *Investor Relation*;
  - segnala le irregolarità riscontrate nell'espletamento dei propri compiti al Consiglio di Amministrazione della SGR affinché siano presi i necessari provvedimenti;
  - verifica, col supporto della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, la coerenza delle previsioni di cui al presente "Codice" con la disciplina normativa vigente nonché con la struttura organizzativa della SGR;
  - sottopone, col supporto della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, al Consiglio di Amministrazione della SGR le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.

## Articolo 5 – Operazioni Rilevanti

1. Sono considerate operazioni rilevanti ("**Operazioni Rilevanti**") ai fini stabiliti dal presente Codice, le operazioni di sottoscrizione, acquisto o vendita ed ogni altra operazione di disposizione compiuta dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate aventi ad oggetto le quote dei FIA. Inoltre, i sensi dell'art. 10 del Regolamento delegato (UE) n. 596/2014 sono altresì considerate Operazioni Rilevanti le seguenti operazioni:
  - a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
  - b. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
  - c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
  - d. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
  - e. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
  - f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
  - g. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
  - h. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
  - i. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
  - j. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
  - k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
  - l. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  - m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  - n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento Delegato (UE) n. 596/2014;

- o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
  - p. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
2. Non sono soggette a comunicazione:
- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
  - b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
  - c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa eventualmente controllate; resta fermo l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 87 del Regolamento Emittenti;
  - d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n.575/2013, purché il medesimo soggetto:
    - o tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
    - o sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

- o sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
- o fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
- o notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

L'importo indicato al comma 2, lettera a), è calcolato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

3. La determinazione della riconducibilità o meno delle operazioni di disposizione alla categoria delle Operazioni Rilevanti è fatta, nel rispetto dei criteri fissati dal presente Codice, a opera e sotto la responsabilità esclusiva del Soggetto Rilevante tenuto alla loro comunicazione.

#### **Articolo 6 – Modalità e Tempi della Comunicazione alla SGR**

1. I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2, lett. a) e b) comunicano al Soggetto Responsabile le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate tempestivamente e non oltre due giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.
2. I Soggetti Rilevanti comunicano al Soggetto Responsabile - nel rispetto delle previsioni di cui al comma primo del presente articolo - le operazioni rilevanti compiute, secondo il modello allegato sub 1) e 1) bis al presente Codice.
3. Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti sono trasmesse per iscritto al "Soggetto Responsabile":
  - presso la Sede della Società per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata con A.R. o consegnate a mano per le vie brevi;
  - all'indirizzo di posta elettronica [internaldealing@fabricasgr.it](mailto:internaldealing@fabricasgr.it);
  - al numero telefonico 06 94516640 per le comunicazioni tramite facsimile.
4. Le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica e facsimile devono essere preannunciate a cura del "Soggetto Rilevante", per via telefonica, chiamando il 06 94516601.

5. Il Soggetto Responsabile o un suo incaricato danno immediata conferma della ricezione della comunicazione tramite posta elettronica o facsimile, per via telefonica o telematica e rilasciando ricevuta nel caso di consegna a mano per le vie brevi.

#### **Articolo 7 – Comunicazione alla CONSOB e al pubblico**

1. I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2, lett. a) e b) comunicano alla Consob le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle "Persone Strettamente Legate" tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.
2. Le operazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate al mercato direttamente dalla SGR entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento; la SGR trasmette contestualmente dette informazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
3. I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2, lett. c) comunicano alla Consob e pubblicano le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle "Persone Strettamente Legate" entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
4. Mediante sottoscrizione del modello di cui all'Allegato 2, i Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) possono richiedere alla Società di effettuare per loro conto, ma sempre sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante, le comunicazioni alla CONSOB ed al pubblico previste nei precedenti commi 1. e 2.. In tal caso le comunicazioni alla Consob vengono effettuate dalla SGR nei termini indicati nei commi precedenti, mentre la comunicazione al pubblico delle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2, lett. c) deve essere effettuata dalla SGR entro il primo giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le predette informazioni. Al fine di consentire alla SGR il rispetto della suddetta tempistica, le Operazioni Rilevanti vengono comunicate alla SGR:
  - se si tratta di operazioni compiute dai soggetti di cui all'art. 2, lett. a e b: entro due giorni lavorativi dopo la data dell'operazione;
  - se si tratta di operazioni compiute dai soggetti di cui all'art. 2, lett. c: entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

#### **Articolo 8 – Modalità e Tempi della Comunicazione alla Consob e al pubblico**

1. Il Soggetto Responsabile cura, sotto la propria esclusiva responsabilità, la trasmissione alla CONSOB delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute, avvalendosi dell'apposito modulo di cui all'allegato 1.
2. Il Soggetto Responsabile trasmette le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute alla funzione *Investor Relation*, che cura la diffusione al pubblico.
3. La comunicazione al pubblico è effettuata dalla funzione *Investor Relation* mediante:
  - invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; ovvero;
  - mediante inserimento nel sistema SDIR (ove attivato).
4. Dell'avvenuta comunicazione è data notizia sul sito Internet della SGR S.p.A., con indicazione almeno della data di esecuzione dell'Operazione Rilevante, del Soggetto Rilevante coinvolto nella stessa e del controvalore scambiato, nell'apposita sezione denominata "*internal dealing*" del sito [www.fabricasgr.it](http://www.fabricasgr.it).

#### **Articolo 9 – Blocking periods**

1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le operazioni su quote dei FIA o su strumenti finanziari ad esse collegati nei seguenti periodi:
  - a) nei 15 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, della relazione semestrale dei FIA;
  - b) nei 30 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, della relazione annuale dei FIA.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

L'Amministratore Delegato della SGR, sulla base di fondati motivi (quali ad esempio lo studio o l'attuazione di operazioni straordinarie), ha la facoltà di limitare o vietare il compimento delle operazioni su quote dei FIA o

su strumenti finanziari ad esse collegati da parte dei Soggetti Rilevanti (o di alcuni di essi), per periodi determinati, dandone comunicazione diretta ai Soggetti Rilevanti ed al Soggetto Responsabile.

#### **Articolo 10 – Sanzioni**

1. Il Responsabile della Funzione *Internal Audit* della SGR deve verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle previsioni contenute nel presente Codice. L'attività di verifica svolta con l'indicazione delle eventuali anomalie rilevate deve essere portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della SGR.
2. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti comporterà la responsabilità di cui alla normativa applicabile.
3. Per i soggetti dipendenti della SGR, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.
4. Per i soggetti che prestano invece la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della SGR in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza potrà assumere rilievo ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto.

#### **Articolo 11 – Disposizioni Finali**

1. Il presente Codice e ogni sua modificazione sono pubblicate sul sito internet della SGR.
2. Una copia del presente Codice è comunicata, anche in forma elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante risultante dall'elenco predisposto dal Soggetto Responsabile, unitamente al modello allegato sub 2), il quale dovrà essere tempestivamente restituito al Soggetto Responsabile debitamente sottoscritto.
3. Il presente Codice è consegnato ai dipendenti della SGR tramite pubblicazione sulla intranet aziendale.
4. Il Soggetto Responsabile conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Soggetti Rilevanti danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice.



## Allegato 1

<b>1</b>	<b>Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>1</sup>	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/>  Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:  <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) <sup>2</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/>  Modifica della precedente notifica  Motivo della modifica:

<sup>1</sup> *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

*[Per le persone fisiche: nome e cognome.]*

*[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]*

<sup>2</sup> *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>					
a) <sup>3</sup>	Nome					
b) <sup>4</sup>	LEI					
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione					
b) <sup>5</sup>	Natura dell'operazione					
c) <sup>6</sup>	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) <sub>7</sub>	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione:  Codice di identificazione:  «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>				

<sup>3</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>4</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>5</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

<sup>6</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

<sup>7</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

## Allegato 1 bis

### Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>  — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>			
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>— sono della stessa natura;</li> <li>— sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>— sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.]</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

(<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

**Allegato n. 2**

**Modulo di attestazione della ricezione del Dealing Code (il "Codice")  
di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.**

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente in ....., Via/Piazza ....., nella propria qualità di ....., preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti di cui al Codice, attesta di aver ricevuto copia del suddetto Codice e di avere consapevole conoscenza degli obblighi connessi, tra cui quello di rendere nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il sottoscritto chiede al Soggetto Responsabile (come indicato nel Codice) di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. di effettuare per proprio conto le comunicazioni dovute impegnandosi a fornire le relative informazioni nei termini indicati nel Codice.

\_\_\_\_\_  
(firma)

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti per adempiere alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

\_\_\_\_\_  
(firma)

(Data).....